

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO UMBRIA

Fondo aiuto covid19 – BANDO 2020

PROROGA

A seguito della delibera del Consiglio dell'Ente Bilaterale Territoriale Terziario Umbria del 26 novembre 2020, in merito al Bando Aiuto COVID19 con scadenza 30 novembre 2020, si determina quanto segue:

- Le domande presentate dai lavoratori e dalle aziende arrivate entro il 30 novembre e complete di tutti i documenti richiesti, saranno evase.

Visto che sono stati segnalati molti problemi per reperire i documenti necessari per accedere al bando, dovuti anche alle problematiche di accesso a uffici preposti al rilascio degli stessi, il bando viene prorogato al 31 dicembre 2020 sia per le domande a favore dei lavoratori che per quelle a favore delle imprese.

Quindi tutti coloro che non hanno completato la domanda o che intendono presentarla potranno partecipare al bando con scadenza al 31 dicembre 2020, le domande saranno evase fino a esaurimento del fondo previsto dal regolamento 2020.

Per accedere al contributo rimangono in vigore i requisiti previsti nel bando 2020 già pubblicato, fermo restando quindi che per le prestazioni **a favore del lavoratore le ore di sospensione potranno essere conteggiate esclusivamente fino al 30 novembre 2020 e per le prestazioni a favore delle imprese le fatture saranno ammesse quelle con data fino al 30 novembre 2020.**

REGOLAMENTO

Fondo Aiuto Emergenza COVID19 – Bando 2020

ART. 1 – Istituzione fondo e requisiti

Ai sensi della Delibera del Consiglio del 30 giugno 2020 e dell'Assemblea dei soci straordinaria del 30 giugno 2020 lo stanziamento di un fondo Aiuto Emergenza **COVID 19** a sostegno delle imprese e dei lavoratori localizzati nella regione Umbria iscritti a Ebiteru **da almeno il 1° gennaio 2019 e al momento della presentazione della domanda.**

Tale intervento si prefigge di dare un aiuto economico al lavoratore e all'impresa in questo periodo straordinario di emergenza dovuto al Covid19.

Il lavoratore per poter accedere al contributo deve essere, oltre a quanto previsto all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere;
- avere superato il periodo di prova.

L'azienda per poter accedere al contributo, oltre a quanto previsto all'art. 1, deve essere in regola con i fondi di assistenza sanitaria integrativa (versare al fondo o corrispondere l'elemento retributivo al lavoratore).

ART. 2– Stanziamento

Il fondo stanziato è rivolto a favore dei lavoratori e a favore delle imprese.

Prestazione a favore dei dipendenti:

| TIPOLOGIA PRESTAZIONI |
|------------------------------|
| Aiuti per COVID 19 |
| Tot. |

Prestazione a favore delle aziende:

| TIPOLOGIA PRESTAZIONI |
|--|
| Misure a sostegno delle imprese per COVID 19 |
| Tot. |

ART. 3 – Prestazioni a favore dei lavoratori

Le prestazioni a favore dei lavoratori sono:

- 1) contributo al lavoratore che a seguito del COVID 19 ha subito una sospensione - di almeno, complessivamente anche non continuative, ottantuno (81) ore - dell'attività lavorativa e ha avuto accesso alle prestazioni dell'Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIGO/CIG in deroga.
- 2) contributo di sostegno alla genitorialità.

Per la prestazione di cui al punto 1):

- al lavoratore è riservato un contributo pari ad € 2,00 per ogni ora di sospensione in Fis/Cigd/cigo per un massimo di 150 ore (quindi fino a 300,00 euro massimo).

Per la prestazione di cui al punto 2):

- al lavoratore con figli a carico è riservato un contributo così definito:
 - o con un figlio € 100,00
 - o con due figli € 150,00
 - o oltre due figli € 200,00

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 60% dell'orario, cioè fino a 24 ore settimanali, il contributo riconosciuto di cui al punto 1) e 2) è pari al 60%.

Ai lavoratori coniugi/conviventi di uno stesso nucleo familiare non può essere assegnato più di un contributo.

Gli interventi di cui al punto 1) e 2) non sono cumulabili, nel caso siano presentate entrambe le richieste sarà erogato il contributo di miglior favore. La graduatoria è unica per i due interventi e definita, dando la priorità a coloro che sono stati in FIS/CIGD/CIGO, in base al valore dell'ISEE più basso e, in caso di parità dei valori, avrà diritto il lavoratore con il valore ISR più basso.

L'ISEE, al momento della presentazione della domanda, deve essere in corso di validità o avere scadenza al 15/01/2020.

ART. 4 – Modulistica prestazione lavoratori

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione di essere in CIGD/CIGO, FIS a seguito del COVID 19;
- autodichiarazione che i figli sono a proprio carico (solo per il fondo genitorialità di cui al p. 2 art. 3);

- copia buste paga di gennaio 2019 e quelle da cui si evince lo stato di sospensione di CIGO/CIGD e FIS dovuto al COVID 19 con cui si raggiunge il minimo complessivo di 81 ore e il massimo di 150 ore (solo per il fondo sospesi di cui al p. 1 art. 3);
- copia buste paga di gennaio 2019 e le buste paga da marzo 2020 all'ultima disponibile al momento della richiesta (solo per il fondo genitorialità di cui art. 3);
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

ART. 5 - Prestazioni a favore delle imprese

Le prestazioni a favore delle imprese sono relative a:

- 1) spese destinate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse tra le spese: servizio di sanificazione del luogo di lavoro, mascherine (filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3), guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; barriere antibatteriche, spese per Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione Covid19.

Il contributo previsto è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 400,00.

La graduatoria viene definita dando la priorità alle aziende che non rientrando nei codici previsti dall'allegato del Decreto DPCM 11 marzo 2020, hanno dovuto sospendere l'attività.

In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza in base all'anzianità di adesione all'ente bilaterale degli ultimi cinque anni per le aziende della provincia di Perugia e tre anni per le aziende della provincia di Terni e in base all'ordine di arrivo.

ART. 6 - Modulistica prestazione imprese

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- Autodichiarazione che l'attività è stata sospesa a seguito del decreto DPCM 11 marzo con l'indicazione codice ateco (da produrre solo da quelle aziende che hanno sospeso l'attività);
- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale di almeno gennaio 2019 e l'ultimo disponibile al momento della domanda;
- documento comprovante il rispetto della normativa dei fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente);
- fotocopia delle fatture/ricevute comprovante le spese sostenute (nella causale deve essere specificata la tipologia di spesa);
- fotocopia del documento del rappresentante legale dell'azienda.

ART. 7 – Ulteriori determinazioni

Il Regolamento ha carattere straordinario e sperimentale. Gli interventi del presente regolamento sono previsti fino a esaurimento dello stanziamento.

Qualora le risorse stanziate non si esauriscano entro il periodo di sperimentazione il Consiglio si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione o annullare il regolamento.

Il Consiglio dell'EBT relaziona all'Assemblea dell'Ente sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente Regolamento.

ART. 8 - Modalità della richiesta

La domanda di richiesta del contributo, completa di ogni documento richiesto, deve essere inviata per posta all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia, oppure inviata telematicamente on line attraverso il sito web fondosolidarieta.ebiterumbria.it utilizzando i moduli predisposti completi della documentazione comprovante il diritto a percepire il contributo, **entro il 31 dicembre 2020.**

Il consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione o, in caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica in relazione al giorno in cui verrà inviato.

L'ente potrà chiedere ulteriori documenti ai fini del completamento della pratica, le domande saranno valutate dal Consiglio dell'ente.

I lavoratori vincitori riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno, per le aziende è possibile l'erogazione solo tramite bonifico bancario.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

ART. 9 – Procedure ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla Presidenza di Ebiteru, entro sessanta giorni dall'inizio dei pagamenti del contributo, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato Esecutivo per le decisioni in merito. Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. La risposta di Ebiteru, in merito al ricorso, è inappellabile.